

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3154

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELONI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, LOLLOBRIGIDA, VARCHI,  
MASCHIO, PRISCO, DONZELLI**

Modifica all'articolo 27 della Costituzione,  
in materia di funzioni della pena

*Presentata l'8 giugno 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale prevede una modifica all'articolo 27 della Costituzione che renda esplicito l'imprescindibile interesse della difesa sociale sotteso all'esecuzione della pena, in piena sintonia con gli esiti del dibattito in Assemblea costituente sull'approvazione dello stesso articolo 27 e, in seguito, con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sul carattere polifunzionale della pena.

La stratificazione non sempre congruente della legislazione, e l'intreccio tra giurisprudenze diverse provenienti da organi giudiziari nazionali e sovranazionali, richiedono che sia la Costituzione a chiarire la collocazione orizzontale dei valori costituzionali della funzione rieducativa della pena e, al contempo, della tutela dell'interesse alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicu-

rezza dei cittadini, confermando una logica pluralistica della mediazione dei valori e degli interessi di rango costituzionale e della loro tutela ragionevolmente bilanciata.

L'obiettivo della presente proposta di legge costituzionale è che resti scolpita come principio fondamentale della Costituzione la necessità di un temperamento equilibrato di tutte le esigenze in gioco: quella di rieducazione come quella, parimenti ineludibile, della difesa sociale e del contrasto della criminalità, senza alcun sacrificio irragionevole di una di esse e, dunque, senza arbitrarie esclusioni reciproche.

In tal senso, la fisionomia costituzionale della pena, intesa come reazione proporzionata dell'ordinamento a un fatto di reato oggettivamente offensivo e soggettivamente rimproverabile al suo autore, comporta l'esigenza di un giudizio, individua-

lizzato e attualizzato, da parte dell'autorità giurisdizionale competente, sulla persistente o residua pericolosità sociale del condannato.

Come argine a spinte unilaterali si propone di inserire nell'articolo 27 della Costituzione, accanto alla previsione che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, la disposizione secondo cui la legge deve garantire che l'esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini, in una logica inclusiva dell'equilibrio e dell'integrazione reciproca tra valori e interessi in potenziale contrapposizione.

Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, infatti, nel nostro ordinamento non è ammissibile la prevalenza assoluta di un valore o di un interesse di rilievo costituzionale sugli altri, dovendo essere la loro tutela sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate e in latente conflitto tra loro. Se così non fosse si verificherebbe un'illimitata espansione di uno di essi, che diverrebbe « tiranno » nei confronti degli altri valori e interessi costituzionalmente garantiti, che rappresentano, nel loro insieme e nella loro sintesi armonica, i tratti fondanti del nostro ordinamento.

D'altra parte, come esiste un diritto fondamentale alla rieducazione del condannato, esiste senz'altro una pretesa alla sicurezza del cittadino, intesa sia nella sua dimensione individuale che in quella di interesse generale della collettività, secondo quell'impostazione contrattualistica che è all'origine della nascita dello Stato moderno, dove l'autolimitazione dei diritti dei singoli è giustificata proprio dalla pretesa di una garanzia di sicurezza da parte dello Stato. Ritenere il contrario, dunque, sarebbe come rinnegare i fondamenti concettuali della tradizione del costituzionalismo liberale e democratico ai quali il nostro ordinamento aderisce.

In tale contesto, la presente proposta di legge costituzionale rappresenta soltanto un'esplicitazione del carattere polifunzio-

nale delle pene, con l'indicazione testuale dell'impossibilità per il legislatore di sacrificare una delle finalità, di prevenzione generale e di difesa sociale, da un lato, e di rieducazione e di risocializzazione, da un altro.

L'attuale formulazione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, infatti, rischia di ingenerare l'equivoco che l'esigenza costituzionale immanente della difesa sociale, sottesa alla necessaria esecuzione della pena inflitta in seguito alla commissione di un reato, possa risultare recessiva e soccombere del tutto rispetto all'esplicita finalità rieducativa delle pene, in antitesi alla logica del bilanciamento ragionevole tra valori e interessi che deriva dall'evoluzione interpretativa degli articoli 2 e 3 della stessa Costituzione.

La rieducazione del condannato non è l'unica finalità della pena, la quale deve pure assicurare la prevenzione speciale e generale e la difesa sociale (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 291 dell'8 ottobre 2010, n. 78 del 16 marzo 2007 e n. 257 del 4 luglio 2006 della Corte costituzionale, che richiamano la giurisprudenza « storica » sulla concezione polifunzionale delle pene). E il giudizio sull'eventuale pericolosità residua del condannato è in stretta correlazione con le ragioni di tutela della collettività (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 56 del 31 marzo 2021, n. 17 dell'11 febbraio 2021, n. 245 del 24 novembre 2020, n. 73 del 24 aprile 2020, n. 99 del 19 aprile 2019 e n. 255 del 1° luglio 2005 della Corte costituzionale).

La presente proposta di legge costituzionale non si pone in contrasto con le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretate nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, né con le Regole penitenziarie europee di cui alla raccomandazione R (2006)2, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa l'11 gennaio 2006 e aggiornate il 1° luglio 2020 con la raccomandazione R (2006)2–rev, che non si occupano delle funzioni delle pene, ma del trattamento penitenziario dei condannati.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La legge garantisce che l'esecuzione delle pene tenga conto della pericolosità sociale del condannato e avvenga senza pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ».



\*18PDL0148970\*